



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA "C. GESUALDO DA VENOSA"

Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA - Tel. 0971/46056 Fax 46239

STATUTO
del
CONSERVATORIO "C. G. da VENOSA" DI POTENZA

Approvato con D.D. n. 366 del 12/11/2004

Modificato con delibera del C.D.A. n. 290 del 28/06/2007
(ai sensi del D.D. n. 112 dell'11/06/2007)



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "GESUALDO DA VENOSA"
POTENZA

STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura e finalità dell'Istituzione

1. L'Istituzione di alta formazione musicale, Conservatorio "Gesualdo da Venosa" di Potenza (di seguito denominata Istituzione) ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'Art. 2 comma 4 della legge 508/99, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione ed editoria musicale.
2. L' Istituzione è dotata di personalità giuridica e di piena capacità di diritto pubblico e privato.
3. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia didattica, statutaria, regolamentare, scientifica, organizzativa, negoziale, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dello Stato.
4. Ispira la propria attività ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale.
5. Adotta, nel perseguimento delle sue finalità, il metodo della programmazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attività istituzionali.
6. Promuove e utilizza forme di collaborazione, cooperazione e consorzio con altre istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private.

Art.2

Libertà e diritti fondamentali

1. L'Istituzione tutela la piena libertà delle idee e dell'espressione artistica, nonché la libertà di espressione politica, sindacale e religiosa. Garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero e assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio.
2. Garantisce le libertà di ricerca e di insegnamento stabilite dalla Costituzione e da atti normativi europei ed internazionali, promuove il confronto culturale e un'ampia diffusione della conoscenza, riconosce le associazioni studentesche e quelle sindacali dei dipendenti, s'impegna a creare le condizioni per l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dallo Statuto e dai principi a cui esso si informa.
3. Persegue finalità di formazione superiore e garantisce ai propri docenti la formazione e l'aggiornamento didattico, artistico, culturale e professionale.
4. Favorisce la pubblicità e la trasparenza delle informazioni e degli atti normativi, contabili ed amministrativi.
5. È garantita al singolo docente la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento, nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi, e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
6. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli ordinamenti didattici e dagli organi collegiali, in materia di coordinamento della didattica, al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento delle attività.

Art.3

Finalità e principi organizzativi

1. L'Istituzione cura l'alta formazione musicale, operando in campo culturale, scientifico e professionale utilizzando diverse tipologie di corsi nel rispetto delle normative vigenti.

2. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti, l'Istituzione stabilisce i criteri generali e le finalità specifiche della propria azione, per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione.
3. Si garantisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta interconnessione fra le singole attività didattiche e quelle di formazione, ricerca e produzione.
4. L'Istituzione fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione, sia nella fase di proposta che in quella di realizzazione dei progetti, e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta.
5. Nel rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale e artistica, l'Istituzione si riserva la piena titolarità dei diritti sulle proprie produzioni.
6. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Istituzione persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti con Istituti di alta formazione artistica e musicale ed Università di tutto il mondo.
7. Favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa, della ricerca e della produzione.
8. Instaura rapporti e convenzioni con le istituzioni pubbliche del territorio al fine di favorire la nascita e lo sviluppo dell'istruzione musicale di base.
9. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira al principio della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.
10. L'Istituzione riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti: docenti, personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e studenti.
11. Adegua l'offerta didattica ed i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società.

Art.4

Attività didattiche e titoli di studio

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico d'Istituto terrà anche presente le esigenze specifiche della realtà del territorio e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati, a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione, - anche riorganizzate in Politecnici delle Arti - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99 e dagli articoli correlati del presente statuto.
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogica – didattica.
4. In conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2 comma 7 della legge n. 508/99 l'Istituzione può promuovere e organizzare, nel campo degli ambiti disciplinari di propria competenza, corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi e seminari di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere ed organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente ed attività propedeutiche.
5. Assicura inoltre servizi di tutorato per i propri studenti, nonché attività di orientamento per l'iscrizione agli studi e ai corsi di ogni livello e tipologia, anche collaborando con enti pubblici e privati.
6. Rilascia i titoli di studio e di qualificazione previsti dalle normative in vigore, ed in particolare dall'art. 2 comma 5 della legge 508/99 e dall'art. 4 commi 1, 2, 3, 3 bis e 3 ter così come modificati dal D.L. 212 del 25/09/2002 (convertito in legge 268 del 22/11/2002) e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Art.5

Attività di ricerca

1. L'Istituzione promuove e svolge attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. E' garantita l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca ed è favorito l'accesso del singolo studioso e dei gruppi all'utilizzazione di attrezzature e servizi, nel rispetto delle esigenze di tutti, dei fini istituzionali e delle priorità che saranno stabilite dal Consiglio Accademico.
2. Compatibilmente con i fini istituzionali, promuove le attività di ricerca e di servizio svolte per terzi e in

- collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri, delle strutture e dei singoli.
3. Verifica la corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei singoli, riservando ogni giudizio di merito ai competenti organi.
 4. Incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico – filologica, tecnologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all' evolversi delle realtà culturali e produttive ed all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
 5. Promuove e coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
 6. L'Istituzione tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, strumentale, museale, audiovisivo e multimediale e concorre nella tutela, conservazione e salvaguardia dei patrimoni bibliografici, strumentali e museali anche nel territorio su cui opera, improntandosi alla più ampia fruizione e valorizzazione di tali patrimoni.

Art.6

Attività formative e di produzione

1. L'Istituzione attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo statuto e definisce, attraverso il Consiglio Accademico, le finalità delle correlate attività di produzione.
2. Programma i corsi d'indirizzo, qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
3. Pur privilegiando le attività di produzione rivolte alla verifica dell'efficacia dell'azione didattica ed alla valutazione delle abilità conseguite dagli studenti, l'Istituzione ha piena autonomia nel realizzare attività di produzione con l'apporto di componenti esterne.
4. L'Istituzione ha piena facoltà di operare nel campo editoriale attraverso pubblicazioni di materiale cartaceo, discografico, audiovisivo e multimediale, anche attraverso la creazione e la registrazione di propri marchi.

Art.7

Diritto allo studio

1. L'Istituzione promuove l'accesso a tutti i gradi dello studio ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità. Al fine di attivare gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, per la concreta realizzazione del diritto allo studio:
 - a) può concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi;
 - b) può concedere borse di studio, sussidi e premi, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, ai propri allievi per favorire attività di studio e di ricerca e tirocini pratici anche all'estero;
 - c) cura l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione anche presso altri istituti, con particolare attenzione ai programmi comunitari, e pubblica gli interventi di sua competenza in materia di diritto allo studio;
 - d) cura particolari convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di erogare servizi a prezzi contenuti.
2. Cura l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo. Promuove l'organizzazione di attività culturali.
3. Promuove la residenzialità di docenti e studenti, in armonia con la peculiarità del contesto del territorio.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art.8

Definizione e funzioni

1. Organi dell'Istituzione sono:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Direttore
 - c) Il Consiglio di Amministrazione
 - d) Il Consiglio Accademico
 - e) Il Collegio dei Revisori
 - f) Il Nucleo di Valutazione
 - g) Il Collegio dei Professori
 - h) La Consulta degli Studenti
2. Essi concorrono al funzionamento generale dell'Istituzione e svolgono le seguenti diversificate funzioni gestionali:

- a) di responsabilità e rappresentanza legale ed amministrativa;
 - b) di responsabilità dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione;
 - c) in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione;
 - d) di organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività della didattica, della ricerca e della produzione artistica, nonché di rappresentanza e consultazione delle varie componenti dell'Istituzione;
 - e) di vigilanza sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - f) di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione;
 - g) di azione di supporto al Consiglio Accademico;
 - h) di espressione dei pareri previsti dal presente Statuto e di richiesta e proposta.
3. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
 4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali di cui al comma 1.

Art.9

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'Art. 6 comma 1 del DPR n. 132/03 che è il regolamento sull'Autonomia Statutaria.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. Il Consiglio Accademico effettua la designazione della terna di cui sopra entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni..
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
4. Il Presidente si adopera, in collaborazione con il Direttore, a promuovere e favorire i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive del contesto territoriale.
5. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche all'interno dell'Istituzione.

Art. 10

Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori.
2. Con successivo regolamento interno del Conservatorio di Potenza sono stabilite le procedure elettorali. In prima applicazione del presente Statuto, il corpo docente elegge il Direttore a scrutinio segreto ed a preferenza unica. Le votazioni sono indette dal Direttore in carica entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di 5 giorni lavorativi, a scrutinio segreto, a preferenza unica e con un quorum costitutivo dei due terzi degli aventi diritto al voto. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dei votanti). Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra coloro che nella prima votazione hanno ottenuto le due maggiori votazioni. Questa seconda votazione avviene in urna, con inizio dal decimo giorno successivo allo scrutinio della prima votazione e termina entro il venerdì successivo. Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti, quale che sia il numero dei votanti.
3. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti anche di altri Conservatori, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. A della legge. In sede di prima applicazione i requisiti per la nomina faranno riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali e dovranno tener conto di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Le candidature ad incarico di Direttore dovranno pervenire alla direzione in carica almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni, e affisse all'albo dell'Istituto. Le candidature dovranno essere corredate da un curriculum vitae attestante l'attività svolta in campo musicale, e/o musicologico e organizzativo e da un dettagliato documento che contenga le linee programmatiche per la gestione dell'Istituto.

Le linee programmatiche per la gestione dell'Istituto, presentate dai candidati alla Direzione, dovranno essere illustrate e discusse nel corso di un Consiglio dei Professori da tenersi entro cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.

4. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli artt. 212 comma 3, 220 comma 5, 228 comma 7 e 241 comma 5 del DLGS 297 del 1994 (nomina di personalità di chiara fama), il Ministro ha l'obbligo di acquisire preventivamente il parere del Consiglio accademico.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici, usufruisce dei permessi artistici come da normativa applicabile al corpo docente e deve garantire la propria disponibilità per il corretto e pieno funzionamento dell'Istituzione.
6. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti. Per quel che concerne l'azione disciplinare nei confronti del personale ATA si rinvia alla normativa contrattuale.
7. Al Direttore è conferita un'indennità a carico del bilancio dell'Istituzione.
8. Il Direttore entro 30 giorni dalla avvenuta elezione, nomina tra i docenti una persona di sua fiducia in qualità di Vicedirettore, a cui attribuisce potere di firma su atti urgenti e dovuti. Al Vicedirettore sarà conferito l'incarico di coadiuvarlo nell'espletamento delle proprie funzioni e di sostituirlo nei casi previsti dalla legge. L'incarico di Vicedirettore ha la durata di un anno accademico. In caso di dimissioni, destituzione o decesso del Direttore, il Vicedirettore ne assume provvisoriamente le funzioni e convoca obbligatoriamente nuove elezioni entro sessanta giorni.
9. La carica di Vicedirettore non è compatibile con quelle di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico e con quella di RSU.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il presidente
 - b) il direttore
 - c) un docente dell'Istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con funzione consultiva.
6. Con successivo regolamento interno sono stabilite le procedure elettorali per quanto riguarda il Consigliere di cui al comma 2, lett. c). In prima applicazione l'elezione avviene in urna durante un periodo di cinque giorni lavorativi con un quorum costitutivo dei due terzi degli aventi diritto, con elezioni a maggioranza assoluta, tramite votazioni a doppio turno con indicazione di una preferenza; le candidature dovranno essere presentate dieci giorni prima del turno elettorale al Direttore, corredate da curriculum e pubblicate all'Albo. Possono candidarsi tutti i docenti che abbiano un'anzianità di almeno cinque anni, di cui almeno due nell'Istituzione.
7. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.

In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a), del D.P.R. sull'autonomia statutaria, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
- d) definisce, su indicazione del Consiglio Accademico e nei limiti della disponibilità di bilancio e di quanto previsto dalla normativa vigente, l'organico del personale Docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non Docente;
- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto

delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

8. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
9. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
10. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico o rappresentanti dei dipartimenti. Le cariche di consigliere di amministrazione sono altresì incompatibili con la carica di RSU.
11. In caso di scadenza del Consiglio di Amministrazione e di non rinnovo da parte del Ministro dei previsti membri entro i termini della legge 444/94 (disciplina della proroga degli organi amministrativi) al fine di assicurare il funzionamento dell'Istituzione, il Direttore in carica assume le funzioni del Presidente per gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 12 **Il Consiglio Accademico**

1. Il Consiglio Accademico è composto da nove membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore, che lo presiede:
 - a) Sei docenti dell'Istituzione;
 - b) Due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Con successivo regolamento interno sono stabilite le procedure elettorali. Possono essere eletti nel Consiglio Accademico i docenti dell'Istituzione che siano in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, con un'anzianità di servizio di non meno di cinque anni di cui almeno due nell'Istituzione. Il corpo docente elegge i propri rappresentanti a scrutinio segreto, sulla base di candidature con annesso curriculum pervenute alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni sono indette dal Direttore entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Le votazioni si svolgono in urna, durante un periodo di 5 giorni lavorativi, a scrutinio segreto, con un quorum costitutivo del 50% più uno degli aventi diritto, con elezioni a maggioranza semplice, tramite votazioni ad unico turno con indicazione di sei preferenze.
4. Il Consiglio Accademico può avvalersi della consulenza del Direttore Amministrativo o di altri esperti eventualmente nominati ad hoc per ciò che attiene all'aspetto finanziario della programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.
5. Il Consiglio Accademico, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a) e relaziona a fine anno al Collegio dei Professori;
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) esercita le competenze relative al reclutamento dei Docenti, sentito il parere del Consiglio dei Professori
6. Delibera, in conformità ai criteri generali fissati dall'art. 2 comma 7 lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico, sentito il parere del Collegio dei professori.
7. Delibera il regolamento degli studenti, sentito il parere della Consulta degli Studenti.
8. In particolare coordina la programmazione didattica e formativa d'area fra i vari corsi di studio e delibera:
 - a) sui progetti di formazione professionale e sulla costituzione e la disattivazione delle strutture formative di indirizzo;
 - b) sui piani di studio dei corsi di formazione pluriennali;
 - c) sui criteri di ripartizione dei finanziamenti;
 - d) sui criteri generali dell'attività didattica, della produzione, dei progetti congiunti e delle collaborazioni con altre Istituzioni;
 - e) sui criteri di assegnazione e di composizione delle commissioni d'esame.
9. Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Professori.
10. Le cariche di membro del Consiglio Accademico e rappresentante di struttura didattica e di ricerca sono compatibili. Le cariche di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di RSU e Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Il Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I componenti del collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
4. Il Collegio dei Revisori può assistere alla seduta del Consiglio di amministrazione riferita alla deliberazione del bilancio preventivo e a tutte le altre sedute per le quali ne ravvisi la necessità di intervento.

Art. 14
Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, e comunque affini all'ambito artistico-musicale, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Le Istituzioni assicurano ai Nuclei di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 15
Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti e gli Accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituzione.
Esso svolge le seguenti funzioni:
 - a) supporta le attività del Consiglio Accademico;
 - b) formula pareri ed avanza richieste sulla revisione dello Statuto;
 - c) esprime pareri sul Regolamento generale dell'Istituzione e su quanto eventualmente prevederà il DPR sul Regolamento didattico;
2. Ai fini di cui alla lett. a) il Collegio dei Professori viene convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti il Collegio medesimo.

Art. 16
La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre. In aggiunta agli studenti eletti secondo le modalità indicate nell'art. 12 del d.p.r. n. 132/03, fanno parte della Consulta anche i due studenti eletti nel Consiglio accademico..
2. Sono eleggibili nella Consulta solo gli studenti maggiorenni.
3. Con successivo regolamento interno sono stabilite le procedure elettorali. In prima applicazione i rappresentanti degli studenti sono eletti a scrutinio segreto sulla base di candidature che devono essere comunicate alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni si svolgono in urna durante un periodo di 5 giorni lavorativi. L'elettorato attivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età. Le votazioni sono indette dal Direttore entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
6. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del D.P.R. sull' autonomia statutaria, il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO III – STRUTTURE DEL CONSERVATORIO

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 17

Organizzazione degli uffici

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici, che possono essere riuniti in divisioni. Con apposito regolamento, emanato dal Consiglio di Amministrazione, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 4 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.(Casi in cui per Istituti di grandi dimensioni l'incarico viene attribuito ad un dirigente della Pubblica Amministrazione).

Art. 18

Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituzione della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo e ausiliario in conformità alla contrattazione collettiva di comparto.
2. Il Direttore Amministrativo, inoltre:
 - a) partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente Statuto;
 - b) al direttore amministrativo sono demandate tutte le altre funzioni previste nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

TITOLO V – REGOLAMENTI

Art. 19

Regolamento generale

1. Il Regolamento Generale dell'Istituzione disciplina, nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt. 17, comma 1, 20 e 21, tutto quanto non risulti regolamentato dal presente statuto ed in particolare:
 - a) modalità di convocazione del Collegio dei Professori;
 - b) modalità di elezione del Direttore;
 - c) modalità di elezione di rappresentanza negli organi di Governo;
 - d) modalità di elezione della Consulta degli Studenti.
2. E' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 20

Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico dell'Istituzione:
 - a) disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo Statuto, di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio, in riferimento al regolamento governativo previsto in materia dalla L. 508/99
 - b) in sede di prima applicazione è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti ed inviato al Ministero per le prescritte procedure di controllo.

Art 21

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed inviato al Ministero per le prescritte procedure di approvazione.

TITOLO VI – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Calendario dell'Anno Accademico e decorrenza dei mandati

1. Il calendario dell'anno accademico è deliberato dal Consiglio Accademico con decreto del Direttore, sentito il parere del Collegio dei Professori.
2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 23

Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

Tutti i verbali delle deliberazioni, compresi gli allegati, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale tecnico amministrativo ed ausiliario e degli studenti.

Art. 24

Emanazione e modifica dello Statuto

1. L'emanazione e le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed inviato al Ministero per l'approvazione.

Art. 25

Tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è regolamentato dalle leggi vigenti.

POTENZA 28 GIU. 2007



IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione
(*Dr.ssa Franca Antonietta Di Tommaso*)